Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per l'Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) – CIG: B1B72EF0C4.

Risposte alle richieste di chiarimenti pervenuti al 07/06/2024.

Tranche II

N.	QUESITO	RISPOSTA

Protocollo 129684 del 05/06/2024

Si chiede gentile conferma che l'unica formazione in materia di salute e sicurezza in capo all'Agenzia sia quella generale e che, dunque, la formazione specifica e l'addestramento saranno effettuati da codesta spett.le Amministrazione . Infatti, ai sensi dell'art. 34, comma 3 d. lgs. 81/15, il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga che, in considerazione del livello di specificità delle mansioni e della responsabilità in capo all'Utilizzatore su tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori (diretti e) somministrati, i contenuti della formazione specifica e di eventuali addestramenti dovranno essere omogenei per tutti e ciò potrà essere garantito al meglio esclusivamente dal Datore di Lavoro/Utilizzatore dei lavoratori in somministrazione. Stesse valutazioni anche circa l'addestramento che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 4 e art, 34, comma 3 del d.lgs 81/2015 e art. 37 co. 5 D.lgs. n. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro». Infatti, l'addestramento è definito dallo stesso d.lgs 81/08 (art 2, comma 1, lett. cc) il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e le procedure di lavoro; pertanto, deve essere eseguito da personale esperto circa i luoghi ove i lavoratori somministrati eseguiranno la propria prestazione. Pertanto si chiede conferma che l'unica formazione in materia salute e sicurezza in capo all'aggiudicatario sia la formazione generale restando in capo a codesta spett. le Amministrazione l'addestramento e la formazione specifica ed ogni altro onere informativo e formativo

Nel comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà" è riportata tale previsione:

"Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti."

Tale previsione fu, infine, recepita anche dall'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, al punto 12.5 prevede che:

"La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li informa e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore."

Nel caso di specie, la facoltà di cui all'art. 35 comma 4 D. Lgs. 81/2015 non è stata esercitata.

Stazione Unica Appaltante

N.	QUESITO	RISPOSTA
3	Si segnala che, ai sensi dell'art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 comma 1 d. lgs. 276/2003 è fatto divieto alle agenzie per il lavoro di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori in relazione allo stato di salute. Si chiede quindi di confermare che le visite pre-assuntive saranno onere unicamente in capo a codesto ente come previsto ex lege.	Le visite preassuntive saranno effettuate a cura dell'Ente utilizzatore con rimborso del costo a carico del somministratore. Il costo di rimborso ad oggi praticato dall'Ente è di € 64,00 per ciascuna visita preassuntiva. Stessa tariffa è applicata alla sorveglianza sanitaria periodica.
4	In considerazione dell'applicazione della clausola sociale nonché in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B)Tipologia dei contratti in essere, se a tempo determinato o indeterminato, per i lavoratori somministrati; C)Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni;	Sono in essere n. 22 contratti a TD. Tali contratti saranno oggetto di proroga fino a conclusione della procedura di gara. Il numero di contratti può subire variazioni in relazione alle esigenze assunzionali dell'ente in aumento o in diminuzione. L'utilizzatore non è a conoscenza dei dati di assenteismo in quanto viene corrisposto il costo delle sole ore effettivamente rese e risultante dai cartellini marcatempo. Per l'anzianità di servizio delle unità attualmente somministrate si veda tabella allegata (Tabella 1).
5	Si chiede conferma che la richiesta di fornire Dosimetro per radiazioni sia da ritenersi un refuso.	IL Dosimetro a Film_Badge per la sorveglianza fisica dalle radiazioni ionizzanti del lavoratore somministrato risulta necessario solo in caso di lavoratore esposto alle radiazioni.

Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N. **QUESITO RISPOSTA** Protocollo 129833 del 05/06/2024 Dalla lettura della documentazione di gara emerge che l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica è basata sul solo ribasso del margine d'intermediazione mentre, al contempo, manca l'indicazione dell'importo del costo del lavoro ordinario complessivo orario per i lavoratori in somministrazione quale base su cui dovrà essere applicato il suddetto margine. La necessità da parte della Stazione Appaltante di quantificare correttamente il costo del lavoro già in fase di elaborazione del bando di gara risponde ad una triplice esigenza: 1. salvaguardare il diritto alla parità di trattamento dei lavoratori somministra; 2. acquisire l'offerta realmente più vantaggiosa per l'Amministrazione; 3. consentire la corretta parificazione delle offerte presentate dalle Agenzie per il Lavoro. In tal senso, si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui Contrato Pubblici (Parere n. 56 dell'11 marzo 2010, v. Appendice) che ha considerato illegittimo, in quanto non conforme ai principi in materia di contratti pubblici, l'operato di una stazione appaltante, che non avendo determinato in modo corretto il costo del lavoro, ha assegnato il servizio di somministrazione sulla base del solo margine d'intermediazione: "la valutazione delle offerte ha finito col basarsi unicamente sul cd. "margine di agenzia", giungendo Il costo orario, ricavabile dividendo il costo complessivo per l'intero paradossalmente a premiare l'agenzia che ha offerto un prezzo orario complessivo (comprensivo, cioè, del affidamento per fabbisogno per il monte ore -triennale presunto per "costo del lavoro" e del "margine di agenzia") più alto e violando i principi di par condicio dei concorrenti figura professionale è pari ad € 19,53. e di imparzialità dell'azione amministrativa". Infatti, gare formulate con questi criteri sono spesso aggiudicate a pochi centesimi di margine: l'Agenzia assegnataria infatti è libera, perché non diversamente previsto negli atti, di ricomprendere nella voce di costo del lavoro elementi che per la loro natura aleatoria dovrebbero viceversa essere considerati, in fase di formulazione dell'offerta, nel compenso dell'Agenzia (ad esempio il rischio per l'assenza dei propri dipendenti per malattia, infortunio, congedi etc.). In tal modo, oltre a non attenersi alle previsioni dell'art. 30 del CCNL delle APL, si va incontro ad un duplice rischio: 1. Si andrebbero a compensare all'aggiudicatario i cos □ dell'assenteismo, che sarebbero "spalma □" nel costo orario del lavoro lasciando discrezionalità ai partecipanti nella definizione del relativo impatto, e su di essi verrebbe riconosciuto anche il margine d'agenzia, in contrapposizione con quanto previsto dalla lex specialis di gara; 2. Si verificherebbe una non corretta imputazione ai fini Iva che, per il servizio di somministrazione di lavoro, va corrisposta sul margine di servizio.

Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

ı	N.	QUESITO	RISPOSTA
	7	Ai fini della corretta definizione del costo orario del lavoro per i lavoratori in somministrazione, ai sensi del su citato art. 30 del CNNL delle Agenzie per il Lavoro, si evidenzia che il divisore convenzionale mensile viene inderogabilmente calcolato moltiplicando le ore settimanali (in questo caso 36 ore) per 52 se mane diviso 12 mesi che, nel caso di specie, sarà pari a 156 h/mese. Ciò determina, per i profili professionali richiesti nella procedura in oggetto, le seguenti voci salariali: Minimo Salariale, IVC più incremento di 6,7 volte Legge di Bilancio 2024, Indennità di Qualifica Professionale, altre indennità se dovute, Rateo 13^ €0,84, Rateo Ferie ed Ex Festività, Contributi INPS + ASPI al 30,08%, Premio INAIL Medio, Formatemp 4%, Ebitemp 0,20%, Monetizzazione Sindacale 0,05% e Rateo TFR.	Il costo orario, ricavabile dividendo il costo complessivo per l'intero affidamento per fabbisogno per il monte ore -triennale presunto per figura professionale è pari ad € 19,53.
		Pertanto, si chiede di pubblicare le voci di costo orario, così come descritto, alla quale applicare il ribasso del margine orario offerto	

Protocollo 130075 del 06/06/2025

8	si chiede di confermare che il ribasso percentuale da indicare nella schermata di caricamento sia da calcolare sul Margine d'agenzia soggetto a ribasso di 1,10	Si conferma
9	Relativamente al margine di agenzia, come indicato nel documento Allegato B Fabbisogno e requisiti del personale, ed in particolare alle voci fondo formazione ed all'Ente bilaterale, si chiede gentilmente di confermare che gli stessi siano ricompresi nel costo del lavoro e che quindi debbano essere rimborsati totalmente all'O.E. aggiudicatario, e che non siano da considerarsi nel margine, come erroneamente indicato nel documento.	Sono ricompresi nel margine di agenzia. Forma. Temp e Ente Bilaterale sono finanziate con contributo a carico delle Agenzie per il lavoro.

Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
10	Inoltre, l'art. 33, comma 2 del d.lgs. 81/2015 prevede che "Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori". Questo significa che devono ritenersi in capo all'Utilizzatore anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati, e che non potrà essere disposto diversamente in sede contrattuale poiché, come si evince dall'utilizzo del termine "obbligo", il rimborso da parte dell'utilizzatore si configura come un precetto di legge imperativo e come tale, dunque, è indisponibile per le parti. Anche la giurisprudenza sul punto è uniforme, in particolare si richiama la sentenza n. 19 del Tribunale Piacenza, Sez. Unica Civile, 11 gennaio 2018, a mente della quale il giudice ordinario ha concluso ribadendo la sussistenza dell'obbligo per l'utilizzatore di farsi carico dei costi dell'assenteismo. Tale principio è stato anche richiamato recentemente anche da AssoLavoro in una Circolare, la numero 9 del 2023.	L'utilizzatore corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente lavorate, comprensivo degli oneri retributivi e previdenziali.
	Pertanto, codesta Amministrazione cadrebbe in errore nel momento in cui decida di non rettificare gli atti di gara, e continui a non prevedere il corretto rimborso dei costi, a ciò si aggiunga, ad aggravare ulteriormente la questione, che l'aggio di € 1,10, posto a base di gara, non è in grado di coprire tutti i costi relativi all'assenteismo, rendendo pertanto la gara incapiente.	

Protocollo 130138 del 06/06/2025

11	In riferimento all'importo della polizza provvisoria, si chiede se oltre alla riduzione del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001, si possa usufruire dell'ulteriore riduzione del 20% per il possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelle indicate nell'allegato II.13 del Codice;	È possibile beneficiare di un'ulteriore riduzione nei termini stabiliti al comma 8 dell'art. 106 del D. lgs n. 36/2023.
12	Considerando che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto attuativo, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;	Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 347/2021, è posta a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo pari ad euro 16,00 su ogni foglio della domanda di partecipazione, oltre all'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto nella misura di euro 250,00 (vedasi Tabella A - Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

Stazione Unica Appaltante

N.	QUESITO	RISPOSTA
13	Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti "goduti", ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);	Vanno fatturate solo le ore effettivamente lavorate e rese a favore dell'Ente.
14	si chiede di conoscere qual è la voce tariffa e la pat inail da considerare per la mansione di Operatore tecnico specializzato - Autista ambulanza;	2,2%; Pat Inail 92566082
15	in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell'ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, si chiede di confermare che il margine di agenzia offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie / ex festività e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore,	L'utilizzatore corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente lavorate. Restano a carico del somministratore i costi relativi alle altre assenze effettuate dai prestatori di lavoro (malattie, infortuni, maternità, permessi elettorali, permessi per motivi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc) Il margine di agenzia verrà applicato sulle ore effettivamente lavorate.
16	Nell'eventualità in cui codesta spettabile stazione appaltante non dovesse rientrare nella categoria di Pubblica Amministrazione e quindi soggetta alle disposizioni del Decreto Dignità, si chiede conferma che gli eventuali aumenti contributivi da riconoscere ai lavoratori somministrati per effetto dei rinnovi di contratto, dovranno essere successivamente aggiunti al costo del lavoro, anziché essere coperti dal margine di agenzia, in quanto rientrando a tutti gli effetti nelle voci che compongono il costo del lavoro, sono soggette a irap e non ad iva,	L'ASP è una Pubblica amministrazione.
17	Si chiede se dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale e, in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato;	Unità somministrate 22. Operatore tecnico specializzato-Autista Ambulanza. Monte ore settimanale n. 36. A tempo determinato. Non ci sono accordi integrativi di secondo livello.

Stazione Unica Appaltante

N.	QUESITO	RISPOSTA
18	stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);	Nel caso di recesso o conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, in conformità alla normativa vigente l'Ente si impegna a dare continuità fino a naturale scadenza ai contratti individuali stipulati con i singoli lavoratori ed a corrispondere, con conseguente onere di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la relativa retribuzione. "Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente Appalto, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarò valido fino alla naturale scadenza dello stesso."
19	in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell'Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell'AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;	Vedasi risposta al chiarimento n. 18
20	in riferimento ai requisiti capacità tecnica professionale, si chiede conferma che ciascuno dei 3 servizi analoghi relativi alla fornitura di personale in ambito sanitario, debbano essere di importo minimo pari ad € 1.500.000,00;	Si richiama, nel merito, il paragrafo 6.3 a) del Disciplinare di gara: a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) di almeno n. 3 servizi analoghi relativi alla fornitura di personale in ambito sanitario di importo minimo pari € 1.500.000,00. L'importo minimo deve intendersi quale importo minimo "complessivo" dei tre servizi.

Stazione Unica Appaltante

N.	QUESITO	RISPOSTA
21	in riferimento ai requisiti capacità tecnica professionale si chiede conferma che in sede di partecipazione alla gara, si possono allegare le autocertificazioni e che in caso di eventuale aggiudicazione, si potranno allegare le attestazioni di buon esito a comprova del possesso dei requisiti dichiarati;	In fase di candidatura è possibile autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti in gara. La verifica del possesso dei requisiti dichiarati in fase di candidatura sarà effettuata nei modi e tempi stabiliti ai paragrafi 6 e 22 del Disciplinare di gara. Si richiama a tal proposito il paragrafo 6 del disciplinare di gara: "La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo"
22	si chiede conferma che "lo stipendio tabellare" indicato in tabella pari ad € 20.105,34 (allegato b fabbisogno e requisiti del personale), comprende solo l'importo della retribuzione base senza l'ivc ossia € 1.675,45 * 12 mensilità;	Si conferma.
23	in riferimento al livello area degli operatori si chiede di poter conoscere l'importo mensile dell'ivc e se per la mansione di Operatore tecnico specializzato - Autista ambulanza, dovessero esserci delle indennità professionali fisse e continuative da considerare. In caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere il relativo importo mensile;	Le indennità sono quelle previste dal CCNL relativo al personale del Comparto Sanità vigente.
24	si chiede conferma che trattasi di assunzioni di carattere sostitutivo e non a tempo indeterminato in quanto tra le voci che compongono il costo del lavoro, in riferimento al contributo aspi viene riferito che verrà riconosciuto per assunzioni di carattere non sostitutivo;	Si conferma trattasi di assunzioni di carattere sostitutivo a tempo determinato.
25	considerando che l'orario di lavoro si articola su 7 giorni a settimana, si chiede se le risorse presteranno servizio su 6 giorni con un giorno di riposo, oppure se su 5 giorni e con due giorni di riposo settimanali;	Il personale attualmente utilizzato è personale turnista.

Stazione Unica Appaltante

N.	QUESITO	RISPOSTA
26	Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell'utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali "non lavorate" ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;	Vanno fatturate solo le ore effettivamente lavorate.
27	In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;	Le ore di assenza non vanno rendicontate in fattura. L'utilizzatore corrisponderà solo il costo delle ore effettivamente lavorate.
28	Nel caso in cui dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo maturato dal personale somministrato nel corso dell'ultimo triennio, mentre nel caso in cui non dovesse esserci l'applicazione della clausola sociale, si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell'ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;	L'Ente non è in possesso del dato in quanto corrisponde il solo costo delle ore lavorate.
29	Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.	Si conferma che, in caso di aggiudicazione, le parti stipulanti potranno procedere alla sottoscrizione del contratto con firma elettronica qualificata.

Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

N.	QUESITO	RISPOSTA
30	In riferimento agli obblighi del soggetto aggiudicatario, per quanto concerne l'idoneità sanitaria al lavoro, si richiede di rettificare quanto riportato in quanto essendo in capo all'azienda utilizzatrice lo svolgimento delle visite mediche, la stazione appaltante riceverà l'esito di idoneità direttamente dal medico competente dell'azienda.	Vedasi risposta al chiarimento n. 3
	Protocollo 130784 del 06/06/2024	
31	In considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'Utilizzatore è tenuto a RIMBORSARE AL SOMMINISTRATORE gli oneri retributivi e previdenziali, OVVERO TUTTO IL COSTO DEL LAVORO, da questo effettivamente sostenuti in favore dei LAVORATORI SOMMINISTRATI, considerato il rapporto trilatero e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, considerato altresì che se presenti nei cedolini paga devono essere puntualmente rendicontati in fattura ai fini di procedere al relativo ed obbligatorio assoggettamento IRAP, si chiede conferma che LE ORE DI ASSENZA - la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro - POSSANO ESSERE SALDATE AL COSTO senza applicazione del margine di Agenzia. Sulla scorta delle medesime considerazioni, ancora in punto di diritto, si chiede conferma di NON INCLUDERE le voci FORMATEMP e EBITEMP nel margine di Agenzia, come impropriamente riportato nell'ALLEGATO B, ma di imputarle correttamente nel costo del lavoro.	Vedasi risposta ai chiarimenti n. 9, 10, 13, 15 e 26.
	Protocollo 131305 del 07/06/2024	
32	CAPITOLATO Art. 3 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART 13 Si chiede conferma che in caso di	Il riepilogo mensile viene normalmente trasmesso entro il 10° giorno del

RISPOSTE ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI – TRANCHE II

mese successivo.

secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. ART. 13 Si chiede conferma che in caso di

applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo

importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.

Stazione Unica Appaltante

Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

ı	N.	QUESITO	RISPOSTA
	33	SCHEMA DI CONTRATTO art. 17 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).	Vedasi risposta al chiarimento n. 18

Il Responsabile del procedimento dott.ssa Teresa Andriani

Stazione Unica Appaltante

TABELLA 1: ANZIANITA' CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI ATTUALMENTE SOMMINISTRATI

Lavoratore	ANZ_CONTR_GG	ANZ_CONTR_MESI
xxxxxxxx	717	23,9
XXXXXXX	1313	43,8
XXXXXXX	1316	43,9
XXXXXXX	717	23,9
XXXXXXXX	1313	43,8
XXXXXXXX	1126	37,5
XXXXXXX	1316	43,9
XXXXXXXX	147	4,9
XXXXXXXX	717	23,9
XXXXXXXX	1057	35,2
XXXXXXXX	861	28,7
XXXXXXXX	1126	37,5
XXXXXXXX	1157	38,6
XXXXXXXX	717	23,9
XXXXXXXX	717	23,9
Xxxxxxxx	1077	35,9
XXXXXXXX	714	23,8
XXXXXXXX	1316	43,9
XXXXXXXX	1316	43,9
XXXXXXXX	943	31,4
XXXXXXXX	1316	43,9
XXXXXXXX	1313	43,8